



AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
CENTRO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Ufficio Centro Funzionale
L. R. 30 APRILE 2012 N°12



Oggetto: - Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per incendi sul territorio della Regione Molise;
- Trasmissione Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 81 del 24-06-2014.

Si trasmette, in allegato, il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di cui all'oggetto.

Si chiede di provvedere, per quanto di rispettiva competenza, alla divulgazione sul territorio regionale ed al rispetto delle disposizioni in esso contenute, al fine di evitare l'innesco accidentale di incendi.

L'Agenzia Regionale di Protezione Civile è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Tanto si comunica per gli opportuni provvedimenti di competenza.

uc

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
(Dr.ssa Sandra SCARLATELLI)



Regione Molise

DECRETO N. 81

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE MOLISE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE

VISTA la Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il Piano Pluriennale Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi della Regione Molise approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 920 del 14.09.2009 ed, in particolare, il punto 7.5.7.7.1 ove è prevista l'adozione, da parte del Presidente della Giunta Regionale, del decreto di dichiarazione dello stato di massima pericolosità a livello regionale (Stato di preallarme per rischio incendi boschivi);

VISTO il D.P.C.M. 20 dicembre 2011, recante linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

VISTA la legge regionale 30 aprile 2012, n. 12, istitutiva dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile "A.R.P.C.", nella quale è confluito il Servizio per la Protezione Civile della Regione Molise ed i relativi Uffici, con il trasferimento di tutte le funzioni amministrative ed i compiti operativi in precedenza assicurati dal Servizio di Protezione Civile;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di Protezione Civile, n. RIA/0031694 del 17-06-2014, recante "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2014. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un'efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti";

Regione Molise



PRESO ATTO delle procedure e delle disposizioni contenute nei "Piani speditivi di emergenza comunale rischio incendi di interfaccia" redatti dal Servizio regionale per la Protezione Civile ed adottati dai Comuni della Regione Molise;

CONSIDERATO CHE nella corrente stagione sussistono condizioni climatiche che determinano stato di grave pericolosità potenziale di incendio per il territorio della Regione Molise;

DECRETA

Art. 1

1. Per il periodo compreso dalla data del presente Decreto fino al 30 Settembre 2014, fatta salva la possibilità di anticipo o posticipo per necessità contingenti, è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Molise.
2. Per il periodo di cui al comma precedente, è attivata, presso l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.).

Art. 2

1. È obbligatoria l'osservanza di tutte le disposizioni, nazionali e regionali, vigenti in materia che, a titolo comunque non esaustivo, si riportano, in stralcio, nell'allegato A del presente provvedimento del quale costituisce parte integrante;
2. Le trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni, sono sanzionate e punite secondo la normativa vigente in materia.

Art. 3

1. Le Province competenti al rilascio delle autorizzazioni relative alla navigazione delle acque interne ai sensi della Legge Regionale 23 dicembre 1998, n. 18, avranno cura di vietare attività negli spazi aerei e terrestri individuati dalle direttrici di carico dei mezzi aerei del Dipartimento della Protezione Civile e di poter effettuare i necessari rifornimenti d'acqua.
2. Tali attività verranno inoltre puntualmente segnalate (esclusivamente sul lago di Guardialfiera) dal "sistema di allarme acustico" gestito ed attivato dalla Sala Operativa Unificata Permanente di protezione civile.

Handwritten signature and initials.



Regione Molise

Art.4

1. Tutte le somme provenienti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per l'inadempienza al presente Decreto, dovranno essere accreditate sul conto corrente intestato all'Agenzia Regionale di Protezione Civile IBAN N. IT 08 U 05034 03801 000000391725 del Banco Popolare Società Cooperativa agenzia di Campobasso e destinate a finanziare attività di previsione, prevenzione, informazione, e lotta attiva agli incendi boschivi.

Art.5

1. Il Direttore dell'Agenzia Regionale Protezione Civile "A.R.P.C.", notificherà il presente Decreto a tutti i Sindaci della Regione Molise, ai Presidenti delle Province di Campobasso e Isernia, alle Comunità Montane, ai Comandi Provinciali del Corpo Forestale dello Stato di Campobasso e Isernia, ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di Campobasso e Isernia.

Art.6

1. E' fatto obbligo, a tutte le autorità competenti, di dare massima diffusione al presente decreto.

Art.7

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Campobasso, 24 GIU. 2014



GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE
SERVIZIO DEL GABINETTO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE E DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI

P.C.C. 27 GIU. 2014

Campobasso,

IL DIRETTORE

(Ing. Mariangela Moxa)



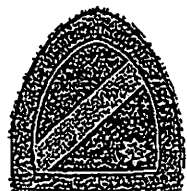
IL PRESIDENTE
Paolo di Laura Frattura



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Regione Molise



Allegato A

DISPOSIZIONI E BUONE PRATICHE ALLEGATE AL

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 84 DEL 24-6-2014

1. Chiunque avvisti incendi, che interessino o minaccino aree boscate, cespugliate, erborate e pascolive, nonché aree antropizzate, strutture e infrastrutture poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità Locali, riferendo ogni elemento utile alla corretta localizzazione dell'evento.

2. Nel periodo dichiarato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Molise :

a) in osservanza al contenuto del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente, ai sensi della Legge 353/2000 art.3 comma f), sono da considerarsi azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi e, pertanto vietate nelle pinete litoranee, nelle zone boscate e pascolive, le seguenti attività :

- Accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente gestite ed attrezzate, nel rispetto delle regole di cui al successivo punto 5);
- Far brillare mine o usare esplosivi;
- Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- Usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio;
- Esercizio attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;

Per le trasgressioni ai sopra indicati divieti si applicano le sanzioni previste dall'art.10 della Legge 353/2000.

b) in osservanza alla L.R. n. 6/2000 e L. 3267/23, come regolamentate nelle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale, fino al 30 settembre, è vietato accendere fuochi, anche controllati,



Regione Molise

entro una fascia di 200 metri dal perimetro esterno od interno di "radure" e superfici boscate vincolate e non.

Per la trasgressione ai sopra indicati divieti si applicano le sanzioni previste dall'art. 28 delle P.M.P.F.

c) In osservanza alla L.R. n. 8/2005 e ss.mm.ii., fino al 30 settembre, è vietato bruciare sui campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, le erbe dei prati, le erbe palustri, nonché quelle infestanti anche nei terreni incolti, lungo le strade comunali, provinciali, statali, autostrade e ferrovie. E' altresì vietata la bruciatura dei residui vegetali provenienti da potatura o da decespugliamenti, anche in cumuli, nonché di qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile.

Per le trasgressioni ai sopra indicati divieti si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 della L.R. n. 8/2005 e ss.mm.ii.;

3: Per l'accensione dei fuochi pirotecnici nelle zone di cui al punto 2) è fatto obbligo agli Enti e/o Comitati organizzatori, di darne preventiva informazione, per il tramite del Sindaco alla Sala Operativa Unificata Permanente ed alle Forze dell'Ordine competenti per giurisdizione con dettagliata descrizione delle misure preventive adottate per evitare l'innesco accidentale di incendi, nonché l'indicazione sulla consistenza delle squadre di pronto intervento.

Le squadre di pronto intervento, dotate di idonei mezzi A.I.B. e d. p.i., inoltre devono essere in grado di prevenire l'innesco e controllare ed estinguere prontamente eventuali incendi.

I Sindaci dovranno verificare sul posto, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi A.I.B. indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico, laddove tali presidi siano inadeguati o insufficienti, ovvero in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il sindaco dovrà sospendere o annullare l'attività pirotecnica.

4. Le società di gestione delle Ferrovie dello Stato, l'Anas, la Società Autostrade, le Province, i Comuni, i Consorzi di Bonifica ed i "Commissari liquidatori" delle Comunità Montane provvedono lungo gli assi viari di rispettiva competenza, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento

Regione Molise



di aree boscate, cespugliate, arborate ed a pascolo, insistenti sul territorio regionale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, arbusti, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile.

5. Nelle aree predisposte ed opportunamente attrezzate per il picnic, campeggio, bivacco e provviste di acqua, sono consentite le operazioni di cui al punto 2), a condizione che sia assicurata la sorveglianza da parte dei soggetti proprietari e/o gestori che dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e moto pompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento su focolai che dovessero insorgere.

6. I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive, sono tenuti, entro 15 gg. dalla pubblicazione del Decreto, a realizzare una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra da erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo tutto il proprio perimetro. Dovranno, inoltre, adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali. Inoltre dovranno predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

addendum

Contatti per le segnalazioni :

- 800 120 021 numero verde per le emergenze dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile;
- 0874 3141 numero centralino dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile;
- 1515 numero di emergenza del Corpo Forestale dello Stato;
- 115 numero di emergenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.